

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **DISEGNO DI LEGGE**

**N. 243/A**

presentato dalla Giunta regionale,  
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,  
**FASOLINO**

il 9 febbraio 2021

Legge di stabilità regionale (legge finanziaria 2021)

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

#### **RELAZIONE POLITICA**

#### **RELAZIONE POLITICA AL BILANCIO 2021-2023**

La programmazione per il triennio 2021/2023 è allineata con la programmazione adottata nell'anno 2020 per gli anni successivi che conserva la coerenza con quanto previsto dalla comunità europea ed in particolare dall'Agenda 2030 ed è stata quasi completamente fotografata nella Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 32 - Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 e del bilancio pluriennale 2020/2022 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie.

Pur permanendo l'approccio di governo integrato, orientato a sostenere lo sviluppo complessivo e sistemico già avviato nel 2020, la nuova programmazione è stata fortemente influenzata dalla pandemia da Covid-19, che ancora oggi impone misure restrittive e richiama alla massima prudenza, sia nella certezza delle entrate tributarie attese e sia nella valutazione delle modalità di sostegno economico che si rendano necessarie.

Pertanto per la manovra 2021-2023 si è scelta in generale una impostazione tesa a confermare gli interventi ritenuti qualificanti per la ripresa della Regione mantenendo per il biennio 2021/2022 le spese già autorizzate dal Consiglio o programmate dalla Giunta nel corso del 2020 e prevedendo per il 2023 analoga programmazione delle spese ricorrenti, continuative o permanenti e il rifinanziamento di quelle iniziative ritenute strategiche per la crescita della Sardegna.

Per fronteggiare le esigenze straordinarie che gli effetti restrittivi della pandemia hanno imposto al tessuto sociale ed economico del nostro territorio, abbiamo deciso di lasciare una quota di risorse libere, non programmate e non già destinate il cui miglior utilizzo possa definirsi a seguito di un costruttivo dibattito consiliare tenendo conto delle esigenze rappresentate nei diversi tavoli dalle parti istituzionali, economiche e sociali.

#### IL QUADRO GENERALE DELLE ENTRATE

Le entrate a disposizione per la redazione della manovra sono costituite da fondi regionali, principalmente entrate tributarie erariali compartecipate e tributi propri, assegnazioni statali, vincolate ad una specifica destinazione o fondi nazionali da programmare in accordo con lo Stato per finanziare progetti di investimenti strategici, risorse dell'Unione europea, costituiti dai fondi strutturali. Per l'anno 2021 le risorse disponibili ammontano a 8.213 mln al netto delle partite contabili e degli accantonamenti statali sulle compartecipazioni erariali. A queste risorse di competenza pura si aggiungono 42 milioni di maggiori entrate derivanti da riaccertamento straordinario, che fa arrivare ad un ammontare complessivo di risorse disponibili pari a 8.255 milioni di euro, come si evince dalla tabella seguente.

<b>ENTRATE</b>	<b>2021</b>
<i>FR - Tributarie, extratributarie, alienazioni</i>	<b>6.851</b>
Titolo I - Tributi propri e compartecipati	6.669
Titolo II - Trasferimenti correnti	117
Titolo III - Entrate extratributarie	54
Titolo IV/V - Alienazioni, trasformazione di capitali, trasferimenti c/capitale	11
<i>FR - Mutui (Titolo VI - Mutui e prestiti)</i>	399
<i>AS - Trasferimenti correnti (Titolo II)</i>	241
<i>AS - Trasferimenti capitale (Titolo IV)</i>	630
<i>UE - Trasferimenti correnti (Titolo II)</i>	52
<i>UE - Trasferimenti capitale (Titolo IV)</i>	39
<b>Totale</b>	<b>8.213</b>
<b>Maggiori entrate da riaccertamento straordinario</b>	<b>42</b>

#### IL QUADRO DELLE SPESE

Ai sensi delle disposizioni contabili gli interventi programmati sono rappresentati all'interno della manovra attraverso una classificazione delle spese per missioni, programmi e titoli. Anche le spese si distinguono in fondi regionali, la cui programmazione è in capo alla Regione, fondi statali e comunitari, per i quali esiste l'apposita copertura in entrata vincolata alla realizzazione di programmi specifici,

Nella tabella seguente si riportano i valori della spesa per missioni, al netto degli accantonamenti e delle partite contabili nettizzate anche nella tabella relativa alle entrate:

<b>Spese per Missioni</b>	<b>2021</b>
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione	484
02-Giustizia	1
03-11 Ordine pubblico, sicurezza e ordine pubblico	45
04-Istruzione e diritto allo studio	192
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	89
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero	23
07-Turismo	61
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	88
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	707
10-Trasporti e diritto alla mobilità	812
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	328
13-Tutela della salute	3.712
14-Sviluppo economico e competitività	172
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	182
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	223
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	42
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	670
19-Relazioni internazionali	5
20-Fondi e accantonamenti	299
50-Debito pubblico	121
<b>Totale complessivo</b>	<b>8.255</b>

La spesa sanitaria rappresenta sempre quella con maggiore incidenza sul bilancio regionale, si attesta intorno al 40 per cento della spesa complessiva, percentuale che sale al 52 per cento se si considerano solamente i fondi regionali liberi da vincoli di destinazione. Nel bilancio del 2021 si è dovuto tener conto dei notevoli incrementi derivanti dalle disposizioni nazionali conseguenti l'emergenza epidemiologica iniziata nel 2020, questo ha di certo comportato la necessità di ridurre alcune spese (che sostanzialmente sono state riportate ai livelli degli impegni storici) ma non ha impedito la prosecuzione degli interventi a sostegno dell'economia e dei lavoratori e per la ripresa economica già avviati nella seconda metà del 2020.

Contemporaneamente è stato garantito il sostegno degli interventi delle politiche sociali e a favore delle famiglie, anche attraverso una razionalizzazione delle risorse già sussistenti per queste finalità nei bilanci degli enti locali.

La nuova manovra per quanto sensibilmente orientata alla ripresa economica e al sostegno delle attività che continuano a trovarsi in difficoltà a seguito del permanere dell'emergenza e delle disposizioni nazionali per evitare i contagi, conferma con 40 mln di stanziamento gli interventi necessari a seguito di calamità naturali e il sostegno alla protezione civile.

Di seguito una breve sintesi del percorso che ha portato alla redazione di una manovra snella senza però trascurare la situazione economica della Sardegna che rischia di rientrare tra il gruppo di regioni più penalizzate, almeno nei settori fortemente coinvolti dalle misure di contenimento come, ad esempio, il turismo e la ristorazione.

## IL CONTESTO

Per il 2020 il quadro economico generale della Sardegna, così come quello delle altre regioni italiane e delle altre economie nazionali, è caratterizzato da una delle più gravi epidemie a partire dal dopoguerra (Covid-19);

L'analisi macroeconomia della Sardegna evidenzia come per il 2020 si prevede un impatto significativo degli effetti della crisi pandemica su tutte le attività economiche;

Tra queste sicuramente rilevanti appaiono le parziali, ma sempre più frequentemente definitive, chiusure della attività commerciali di marzo e aprile a cui si sono aggiunte quelle dopo i mesi estivi.

A questi fattori si aggiunge inoltre la diminuzione della domanda di beni e il crollo totale dei servizi, dovuti principalmente allo stop delle attività economiche prolungate, ai lock down nazionali e ai confinamenti della popolazione a seguito di isolamento;

L'economia della Sardegna rischia di rientrare tra il gruppo di regioni più penalizzate, almeno nei settori fortemente coinvolti dalle misure di contenimento come, ad esempio, il turismo.

## LE PRINCIPALI POLITICHE GIÀ AVVIATE

La Regione ha attuato una serie di politiche volte a sostenere le imprese e le famiglie e ad accompagnare la ripresa economica attraverso:

- La concessione di ristori alle famiglie, alle imprese, ai liberi professionisti operanti nei diversi settori che si sono trovati privi di reddito o che hanno visto ridotto il fatturato a causa della pandemia;
- Interventi volti al mantenimento dei livelli occupazionali attraverso l'abbattimento del costo del lavoro;
- La costituzione di un fondo per favorire l'accesso al credito per i soggetti che svolgono attività economica con sede operativa in Sardegna;
- La costituzione di un fondo prestiti rivolto alle grandi imprese alberghiere prioritariamente dedicato a sostenere l'esigenza di liquidità;
- La costituzione di un fondo per favorire l'occupazione e promuovere la crescita dimensionale delle imprese attraverso l'attrazione di investimenti esterni anche in funzione di rilocalizzazione di attività produttive.

## I PRINCIPALI INTERVENTI DELLA MANOVRA

**TUTELA DELLA SALUTE**

10.918 mln nel triennio

3.712 mln nel 2021




Incrementate le risorse regionali per la Sanità. Le risorse destinate al finanziamento per la garanzia dei LEA (Livelli essenziali di assistenza) soprattutto legate alla gestione dell'emergenza COVID si incrementano di oltre 100 milioni rispetto al 2020.

**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**


3.110 mln nel triennio

1.035 mln nel 2021




Confermati i circa 600 milioni destinati al fondo unico per gli enti locali e i 25 milioni destinati alle sofferenze finanziarie e salvaguardia equilibri degli enti locali.


La voce risente inoltre degli accantonamenti, quantificati per il 2021 in euro 364,8 milioni.

**Trasporti e diritto alla mobilità**1989 mln nel triennio  
806 mln nel 2021


Rimane alta l'attenzione verso il settore dei trasporti anche attraverso ingenti risorse per gli investimenti, che rappresentano il 54 per cento della spesa complessiva nel settore. Al trasporto pubblico locale è destinato il 42 per cento della spesa totale.

**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**957 mln nel triennio  
328 mln nel 2021


Confermate le risorse in 231 milioni circa per il fondo per la non autosufficienza

**Istruzione e diritto allo studio**504 mln nel triennio  
192 mln nel 2021


Il livello delle risorse regionali destinate all'istruzione si conferma anche nel 2021 elevato, che a seguito del trend di riduzione delle risorse statali e europee rappresentano il 73 per cento delle risorse complessive. Il finanziamento dell'Istruzione universitaria continua ad essere ritenuto strategico e rappresenta il 43 per cento delle risorse destinate all'istruzione.

**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**453 mln nel triennio  
182 mln nel 2021

Si incrementano le risorse indirizzate a sostenere l'occupazione, allo sviluppo del mercato del lavoro, alla crescita della professionalità attraverso una puntuale formazione. Oltre agli strumenti ormai consolidati sono stati rifinanziate alcune misure attivate nel corso del 2020 a seguito dell'emergenza Covid e sono stati creati nuovi strumenti tra i quali spicca il Fondo Lavoro in Sardegna.

**Sviluppo economico e competitività**646 mln nel triennio  
172 mln nel 2021

Il settore dello sviluppo economico e della competitività continua ad essere considerato strategico. 54 milioni nel 2021 sono destinati alle politiche di sviluppo del territorio, pari a circa il 35 per cento delle risorse totali. Mentre al settore della ricerca è destinato il 19 per cento delle risorse.

**Soccorso civile**79 mln nel triennio  
40 mln nel 2021

Si conferma la spesa di 40 milioni nel 2021 a favore della protezione civile e per interventi a seguito di calamità naturali.

## Relazione tecnica

L'articolo 1 reca disposizioni in materia finanziaria e contabile

Comma 1. Si definisce, ai fini del recepimento dei programmi finanziati direttamente o con il concorso dell'Unione europea e/o dello Stato, la procedura contabile di ripartizione dei fondi allocati nella missione 1 programma 12, tra le linee di intervento e secondo il cronoprogramma di spesa della programmazione comunitaria e/o statale.

Comma 2. Con la norma sono determinati, per gli anni 2021/2023, gli stanziamenti relativi ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un incremento, una riduzione o una rimodulazione, nella misura indicata nelle allegate tabelle A, B e C e così come previsto, alle lettere b), c) e d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011).

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali

Comma 1. La norma prevede la quantificazione e il riparto delle risorse del fondo unico degli enti locali per le annualità 2021/2023. La ripartizione, oltre le consuete quote riservate ai comuni e alle unioni dei comuni, conferma:

- a) il finanziamento alla provincia di Nuoro per il funzionamento del museo MAN;
- b) il finanziamento degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica in osservanza delle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI) relativi a interventi compresi nell'ambito territoriale comunale;
- c) il finanziamento in favore della città metropolitana di Cagliari al fine di garantire la continuità delle funzioni e dei servizi trasferiti dalla Provincia di Cagliari, ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2;
- d) il finanziamento di euro 300.000, per l'anno 2021, a favore della "Associazione enti locali per le attività culturali e di spettacolo" per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per il supporto alla progettazione culturale degli enti pubblici, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 7, della legge regionale n. 2 del 2016.

Comma 3. L'Unione dei comuni della Marmilla è costituita da 19 comuni. Attualmente la sperimentazione della strategia SNAI prevede l'erogazione del servizio scolastico principalmente nei soli comuni di Ales e di Usellus. La presente norma attraverso la destinazione di una quota pari a euro 350.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a favore dei comuni selezionati per la sperimentazione della Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI) che abbiano sottoscritto l'accordo di programma quadro per la gestione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado in favore, consente di sostenere la sperimentazione all'interno del territorio dell'Unione prevedendo un servizio di trasporto scolastico puntuale ed efficace che permette di compensare la recente soppressione di numerosi punti di erogazione scolastica nei restanti comuni.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di sanità e politiche sociali

Commi 1 e 2. La norma quantifica la complessiva dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza in euro 231.390.000 annui destinando, in particolare:

- a) euro 105.740.000 per ciascuno degli anni 2021/2023 per gli interventi di sostegno a favore di persone in condizione di handicap grave;
- b) euro 37.100.000 per ciascuno degli anni 2021/2023 per il finanziamento del programma "Ritornare a casa";

- c) euro 57.900.000 per ciascuno degli anni 2021/2023 per l'erogazione di provvidenze a favore di soggetti affetti da particolari patologie (talassemici, linfopatici, emofilici, i nefropatici e trapiantati)

Commi 3-4-5-6. La norma ha, quale obiettivo, il finanziamento per l'anno 2021 degli interventi di cui alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau"), con i risparmi della legge regionale n. 12/2020. Al riguardo si sottolinea come le risorse destinate al finanziamento del REIS abbiano subito uno spiazzamento parziale dal reddito di cittadinanza. In particolare si evidenzia che, nell'anno 2018, in assenza del reddito di cittadinanza, il REIS ha fatto registrare i dati di seguito riportati:

- Stanziamento per sussidi: euro 44.325.000,00
- Stanziamento per spese di gestione della misura: euro 675.000,00
- Nuclei familiari beneficiari: 25.988
- Fabbisogno complessivo: euro 40.661.367,97
- Beneficio medio mensile per nucleo familiare (6 mesi): 260,77.

Nell'anno 2019, si è rilevato che il reddito di cittadinanza ha determinato i seguenti effetti:

- Nuclei familiari beneficiari: 52.356
- Beneficiari RdC (reddito di cittadinanza): 47.145
- Beneficiari PdC (pensione di cittadinanza): 5.211
- Importo medio beneficio mensile: euro 497,44
- Importo medio RdC: euro 526,87
- Importo medio PdC: euro 250,10

Nello stesso anno, si riportano per il REIS i seguenti dati di sintesi:

- Stanziamento per sussidi e progetti: 43.103.600,00 Stanziamento per spese di gestione della misura: 656.400,00
- Nuclei familiari beneficiari: 1.806
- Fabbisogno complessivo: 6.933.900,00
- Beneficio medio mensile per nucleo familiare (su 12 mesi): 319,95.

Dai dati illustrati, si evince come i nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza nell'anno 2019 siano stati 47.145 contro i 25.988 che hanno beneficiato del REIS 2018. Il beneficio medio mensile risulta pari a euro 497,44 per il RdC 2019, contro euro 260,77 erogati nel 2018 per il Reis.

Nell'anno 2019, in presenza del reddito di cittadinanza, i nuclei familiari beneficiari del Reis sono stati solo 1.806.

I dati evidenziano dunque come la misura originariamente approvata sia stata resa quasi totalmente inefficace dall'introduzione del Rdc, occorre pertanto analizzare la tipologia di interventi attivati e, conseguentemente, ricalibrare la distribuzione delle risorse tra i cittadini sulla base dei fabbisogni non soddisfatti. In particolare, gli indicatori della misura, estrapolati dalla banca dati SIWE e disponibili sul sito Sardegna Welfare all'indirizzo: <https://servizi.sardegnaewelfare.it>, evidenziano come, per il Reis 2018, la percentuale più elevata di progetti (35 per cento), si sia concentrata sul servizio civico comunale, sia stata destinata a famiglie con ISEE fino a 3.000 euro (40,4 per cento), con un tasso di inclusione più elevato nei PLUS di Sassari (4,58 per cento), Ozieri (4,71 per cento), Guspini (4,47 per cento), Iglesias (4,12 per cento), Anglona (4,52 per cento).

Per quanto premesso, si desume che la gamma di interventi da privilegiare con le risorse disponibili, deve riguardare principalmente persone sole, caratterizzate da vulnerabilità sociale (es. disagio psichico, dipendenza, emarginazione sociale), deve essere diversificata per territorio sulla base del tasso di inclusione sociale rilevato nelle annualità precedenti e deve favorire interventi di domiciliarità (dato emerso in seguito alla consultazione dei PLUS). Il fabbisogno complessivamente emerso è quin-

di incrementato di circa 11 milioni di euro al fine di garantire la tipologia di interventi descritti a circa 3.000 beneficiari con misure integrative / complementari rispetto a quelle del reddito di cittadinanza.

I commi 2 e 3 consentono l'erogazione, ai comuni che non ne hanno fatto richiesta per le finalità originariamente previste, delle somme impegnate per il Reis 2019 e per gli interventi di contrasto delle povertà estreme programmati prima dell'approvazione della legge regionale n. 18 del 2016. L'obiettivo è quello di integrare, ove possibile, la provvista di risorse disponibili nell'anno 2021, per favorire interventi di contrasto alla povertà coerenti con le disposizioni vigenti, anche alla luce del perdurare della crisi derivante dalla pandemia Covid-19.

Comma 7. La legge regionale n. 23 del 2005 al titolo VI dispone la "Regolazione qualitativa del sistema dei servizi" in campo sociale e socio-sanitario; il regolamento di attuazione DPGR 4/2008 individua le tipologie di strutture sociali e socio-sanitarie che possono operare in Sardegna fissando anche i requisiti minimi delle stesse; la DGR 53/7 del 29 ottobre 2018 approva le linee guida con i "Requisiti specifici per le tipologie di strutture sociali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), d) ed e) del DPGR 4/2008, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, dello stesso DPGR ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento".

Attualmente è in atto la realizzazione del Sistema Informativo del Welfare Regionale - SIWE, progetto finanziato con il PO FESR e FSE 2014-2020, nell'ambito del quale si sta realizzando il sistema informativo per la costituzione e la gestione della banca dati delle strutture sociali e socio-sanitarie autorizzate all'esercizio dell'attività nel territorio regionale. L'obiettivo è mettere a disposizione dei vari soggetti coinvolti (comuni, Ambiti PLUS, Province, Regione) uno strumento che, con il contributo di ciascuno, fornisca un quadro della situazione costantemente aggiornato riguardo ai servizi e all'utenza delle strutture attive.

La banca dati è stata già popolata con informazioni parziali sulle strutture sociali operanti in Sardegna e, quindi, messa a disposizione dei comuni per la verifica, l'aggiornamento e, in particolare, la convalida dei dati inseriti e per l'immissione di ulteriori informazioni ritenute rilevanti per un efficace monitoraggio. L'accesso e l'utilizzo del sistema sarà esteso a tutti i comuni sedi di strutture sociali e socio-sanitarie.

Il SIWE rappresenta, quindi, lo strumento indispensabile per consentire alla Regione di procedere a un'adeguata programmazione delle risorse e degli interventi sociali, da effettuarsi con il coinvolgimento attivo dei soggetti pubblici e privati a ciò deputati, al fine di addivenire, in via preventiva, alla corretta individuazione e quantificazione delle risorse disponibili, dei bisogni da soddisfare, degli interventi all'uopo necessari e delle modalità di realizzazione degli stessi.

L'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento sono previsti come condizioni imprescindibili per la conduzione delle strutture sociali e socio-sanitarie da parte di soggetti pubblici o privati. L'articolo 40 della legge regionale n. 23 del 2005 attribuisce al comune la funzione di autorizzare il soggetto richiedente, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, all'esercizio dell'attività di gestione della struttura presente nel proprio territorio, procedura attualmente semplificata attraverso la presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati sulla piattaforma SUAPE. L'articolo 41 attribuisce, invece, alla Regione la funzione di accreditamento delle strutture autorizzate a seguito di richiesta dei soggetti gestori al fine di poter svolgere attività per le amministrazioni pubbliche. Pertanto alle strutture autorizzate sono richiesti ulteriori standard qualitativi.

A tale riguardo il D.P.Reg. n. 4/2008, articolo 39, comma 3, ha stabilito che per tale funzione la Regione "...si avvale di apposito nucleo tecnico costituito da personale regionale, delle amministrazioni pubbliche del sistema integrato dei servizi alla persona, da professionisti esterni con adeguata competenza nella materia, nonché, per quanto di competenza, delle aziende sanitarie locali".

Con la Delib.G.R. n. 38/14 del 24 luglio 2018, approvata definitivamente con la Delib.G.R. n. 53/7, era stato dato "...mandato all'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della regione

di attivare le procedure urgenti più idonee per dotare il Nucleo Tecnico delle figure professionali necessarie al suo funzionamento".

Tuttavia, tuttora, il Nucleo tecnico non è stato istituito e, di conseguenza, non è stata attivata la procedura di accreditamento. La mancata attuazione dell'art.41 della legge regionale 23/2005 ha determinato criticità per i comuni e i cittadini, rischiando, di fatto, di pregiudicare la qualità dei servizi.

La gravissima carenza di personale della Direzione generale delle Politiche sociali e, in particolare, del servizio competente in materia di strutture non consentono peraltro la costituzione di un nucleo interno.

Per quanto premesso, al fine di procedere alla prima costituzione ed all'organizzazione del Nucleo tecnico di cui all'articolo 39, comma 3, del D.P.Reg. n. 4/2008, costituito da personale del sistema degli enti locali e delle aziende del servizio sanitario regionale, da reclutare tramite la procedura di cui all'articolo 6 bis della legge regionale n. 31/1998, occorre stabilire i relativi compensi, destinati a remunerare le responsabilità in capo a ciascun componente.

Lo stanziamento è stato quantificato ipotizzando un gettone di presenza pari a 80 euro giornaliero per ciascun componente per circa 48 sedute annuali per due nuclei da 10 componenti ciascuno; la stima è arrotondata per eccesso in quanto le strutture da accreditare sono circa 700, l'attività pertanto, se pure intensificata, non potrà concludersi in un triennio.

Comma 8. La norma si rende necessaria al fine di garantire, in maniera continuativa, l'efficacia degli interventi del Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona con una dotazione non inferiore a euro 20.150.000 annui.

A valere sul Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona sono inoltre autorizzati da disposizioni normative vigenti:

- un contributo annuale di euro 240.000 a favore dell'azienda pubblica di servizi alla persona "Istituto dei ciechi della Sardegna Maurizio Falqui" per programmare la propria attività e fornire i propri servizi rispondendo in maniera adeguata alle esigenze degli utenti (legge regionale n. 48 del 2018, articolo 8, comma 26);
- un contributo annuale di euro 150.000 destinato agli enti autorizzati alle adozioni internazionali con sede operativa nel territorio regionale (articolo 9, comma 5, della legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30).

Comma 9. Negli ultimi due decenni diversi provvedimenti normativi hanno previsto l'aggregazione della domanda di beni e servizi. L'approvazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», con l'articolo 33 è stato recepito, a livello nazionale, la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso alle centrali di committenza.

Con la legge finanziaria 2007 è confermata l'introduzione nel sistema degli appalti pubblici delle centrali d'acquisto regionali, finalizzate a assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici.

L'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto, l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui fanno parte CONSIP Spa e una Centrale di committenza per ciascuna Regione, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Con il con il DPCM 24 dicembre 2015 e 11 luglio 2018, in attuazione delle previsioni dell'articolo 9, comma 3 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 sono state individuate le categorie merceologiche di beni e servizi per le quali gli enti del servizio sanitario nazionale devono obbligatoriamente ricorrere ai soggetti aggregatori (Centrali di committenza regionali) per lo svolgimento delle

procedure di acquisto. Tra le categorie obbligatorie sono stati inseriti farmaci e alcune categorie di dispositivi medici.

Le procedure di gara per la fornitura dei farmaci indette dalla CRC hanno consentito, con l'aggregazione della domanda di ottenere risparmi rilevanti, di uniformare le richieste delle Aziende Sanitarie e di gestire in maniera uniforme gli approvvigionamenti.

La seconda fase, al fine di massimizzare i risparmi deve necessariamente prevedere anche la gestione accentrata dei depositi attraverso l'HUB Unico del farmaco. La procedura di gara per l'affidamento del Servizio è stata assegnata alla Centrale regionale di committenza, che prevede di indire e aggiudicare la procedura di gara entro l'anno 2021.

Attualmente i medicinali acquistati dalle Aziende sanitarie per l'uso interno (ospedali, ambulatori, punti di continuità assistenziale, etc.) e la somministrazione diretta in dimissione o a pazienti cronici sono stoccati in moltissimi magazzini ubicati presso Farmacie ospedaliere, Servizi farmaceutici e punti di distribuzione con evidente duplicazione di tutte le procedure di approvvigionamento nonché delle scorte minime necessarie a garantire il funzionamento delle strutture.

L'attuale organizzazione assorbe notevoli risorse (umane, strumentali ed economiche) ed è pertanto indispensabile procedere alla razionalizzazione della logistica dei medicinali attraverso la centralizzazione dei magazzini.

Altre regioni, con esperienze consolidate sulla centralizzazione della logistica, hanno ottenuto importanti risparmi con l'entrata a regime dell'HUB Unico, nella fase di attivazione è necessario prevedere delle risorse specifiche che si quantificano in 1 milione di euro per l'anno 2021 (missione 13, programma 02, titolo 1).

Comma 10. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni ha disposto, per le strutture che erogano prestazioni sanitarie, che la realizzazione e l'esercizio siano subordinate alle relative autorizzazioni. L'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario regionale (SSR) è subordinato possesso dell'accreditamento istituzionale, rilasciato previa verifica positiva sulla funzionalità rispetto alla programmazione regionale.

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, ha individuato i criteri per la verifica della compatibilità e funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale e ha stabilito i requisiti generali e specifici per l'autorizzazione all'esercizio e successivo accredito. La verifica del possesso dei requisiti generali e specifici per l'autorizzazione, del possesso e mantenimento dei requisiti ulteriori è garantita attraverso la verifica degli stessi in sede di audit da parte dei gruppi di verifica.

Il Nucleo Tecnico, Organismo tecnicamente accreditante (OTA) della Regione Sardegna, esprime, sulla base del verbale di audit e della relazione del gruppo di verifica, il parere in merito al rilascio l'autorizzazione e l'accreditamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie. La verifica del mantenimento dei requisiti è garantita sia in sede di rinnovo dell'autorizzazione/accreditamento sia attraverso le ispezioni effettuate dalla azienda sanitaria territoriale che è tenuta a periodiche verifiche sulle strutture/soggetti autorizzati e accreditati, sulla coerenza, qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate.

Per il funzionamento del sistema sopra brevemente illustrato è necessario disporre di personale di comprovata competenza tecnica e esperienza professionale, acquisita attraverso percorsi specifici di formazione in materia di autorizzazioni e accreditamento delle strutture sanitarie e di valutazione della qualità dei servizi.

La presente disposizione normativa, attraverso la spesa quantificata in euro 40.000 per ciascuno degli anni 2021-2023 consente di garantire la formazione e l'aggiornamento dei componenti dei

gruppi di verifica, del nucleo tecnico e dei funzionari del servizio competente in materia, di ulteriori figure professionali necessarie per il funzionamento del sistema e per garantire la rotazione periodica dei componenti secondo le disposizioni in tema di anticorruzione.

Comma 11. L'articolo 1, comma 3, della legge regionale 31 luglio 2019, n. 12 recante "Prima variazione di bilancio per l'avvio delle attività del "Mater Olbia" prevede che le eventuali economie generate dalla mancata utilizzazione del budget assegnato vengano riversate nel bilancio regionale.

In occasione della predisposizione del modello programmatico (ricavi e costi totali e separata evidenza dei ricavi e costi per la gestione dell'emergenza Covid-19) del programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19, si sono stimati maggiori oneri emergenziali sostenuti dalle aziende per l'acquisizione dei servizi non sanitari pari a circa euro 10.000.000 che al momento sono privi di una specifica linea di finanziamento.

Inoltre, anche nei modelli "CE IV trimestre 2020 - COV-20" recentemente compilati dalle aziende sanitarie per dare attuazione alle richieste del Ministero dell'Economia, viene rappresentata un risultato negativo provvisorio della gestione COV - 20 di circa 15.000.000.

Posto che nel corso del 2020 l'ATS ha comunicato agli uffici competenti della Direzione Generale della Sanità un risparmio sul budget di spesa 2020 fissato dalla suddetta legge regionale di circa 19.000.000, in considerazione dei fabbisogni integrativi di finanziamento corrente 2020 provvisori sopradescritti si prevede di destinare le economie di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 31 luglio 2019, n. 12, previo riversamento delle stesse al bilancio regionale, al finanziamento del servizio sanitario regionale a garanzia dell'equilibrio corrente 2020.

Dopo la copertura dei maggiori oneri correnti emergenziali 2020, eventuali ulteriori risparmi sul budget di cui alla legge 31 luglio 2019, n. 12, potrebbero essere rimessi nella disponibilità della regione da programmare con successiva legge regionale.

Comma 12. Con la disposizione si intende potenziare la medicina specialistica ambulatoriale extra ospedaliera, integrando le risorse destinate al finanziamento degli accordi integrativi regionali per la medicina specialistica ambulatoriale interna.

Comma 13. La Sardegna è la regione che da sempre detiene il triste primato italiano d'incidenza di diabete di tipo 1. Con oltre 12.000 adulti, più di 1.500 under 18 e circa 120 esordi all'anno nella fascia di età 0-14, la Sardegna si colloca anche ai vertici della classifica mondiale, seconda solo alla Finlandia. I pazienti devono essere supportati dal team diabetologico nella gestione responsabile della malattia non solo attraverso l'educazione terapeutica ma anche dotandoli di strumenti e risorse che li aiutino ad assumersi il compito di curarsi. L'utilizzo delle tecnologie di nuova generazione, intese sia come microinfusori che sensori per il monitoraggio glicemico, rappresenta un valido alleato nella sfida alla cura al diabete. In questo contesto si inserisce la presente disposizione, che è orientata a favorire l'acquisto di dispositivi per la misurazione della glicemia a favore dei pazienti diabetici sardi al fine di migliorare la qualità della vita di tali pazienti non solo sul piano terapeutico ma anche su quello psicologico e sociale. Con la medesima norma si provvede a delegare la Giunta regionale per la elaborazione i criteri e le disposizioni attuative dell'intervento.

Comma 14. Nella seduta ordinaria del 17 ottobre 2019, la Conferenza delle regioni e delle Province autonome ha stabilito la fondamentale importanza del rinnovo del CCNL della Sanità privata e la non ulteriore differibilità di tale adempimento, considerato che il Contratto collettivo nazionale per il personale non medico della Sanità Privata non veniva rinnovato da oltre 14 anni.

Il contratto è entrato in vigore il 1° luglio 2020, anche per poter affrontare l'epidemia da Covid-19 in condizioni di stabilità organizzativa.

Altre regioni hanno adottato come provvedimento un incremento indistinto delle tariffe DRG del 2 per cento. Poiché le strutture svolgono anche attività ambulatoriale, si ritiene di intervenire con una contribuzione a titolo di acconto in attesa di una revisione analitica delle DRG e della pubblicazione del decreto del Ministro della salute per la definizione delle tariffe della specialistica ambulatoriale.

Una prima stima della maggiore spesa per il bilancio regionale ammonta a euro 1.516.000 ed equivale a un incremento tariffario medio dell'1,53 per cento del tetto. L'importo è desunto dai dati forniti dalle case di cura, le quali dovranno trasmettere l'autocertificazione del responsabile legale e la certificazione del Collegio sindacale per ottenere l'erogazione.

Le strutture ospedaliere chiedono anche il riconoscimento del rimborso degli oneri sostenuti nel 2020 per i sei mesi di applicazione del contratto e dell'una tantum.

Volendo concorrere anche alla contribuzione di tale onere, l'importo è stanziato in un capitolo separatamente nel bilancio 2021. L'incrementato è calcolato considerando gli oneri sostenuti nel 2020 dalla data dell'entrata in vigore del contratto (758.000 per le 6 mensilità) e gli oneri sostenuti una tantum stimati in euro 500 per addetto (410.000, 50 per cento del complessivo).

L'articolo 4 reca disposizioni relative all'istituzione e funzionamento del fondo denominato "Lavoro in Sardegna".

Commi 1-8. La norma si rende necessaria al fine di attivare un Fondo per mitigare gli effetti di lungo periodo generati dalla pandemia da Covid-19. Infatti, la crisi sanitaria ha determinato diverse reazioni per arginare il contagio, implementando misure di confinamento, che si sono conseguentemente riflesse sul forte rallentamento dell'economia, sia nel versante dell'offerta, riducendo la produzione e i servizi, sia nel lato della domanda (a causa della inattività forzata di gran parte della forza lavoro). Tali criticità si ripercuotono sul mercato del lavoro regionale, il quale evidenzia un basso dinamismo con riferimento alla maggior parte degli indicatori: alto tasso di inattività, alto tasso di disoccupazione, basso tasso di occupazione. Tra gli elementi critici si evidenzia inoltre il mancato incontro tra le esigenze occupazionali delle aziende e le caratteristiche della forza lavoro disponibile. Tale aspetto evidenzia un disallineamento crescente tra le caratteristiche dei lavoratori e le esigenze delle aziende. Si tratta di un fenomeno multidimensionale che manifesta i suoi effetti a livelli differenti e, di fatto, concorre ad incrementare il divario tra il fabbisogno lavorativo delle imprese e l'offerta di lavoro disponibile sul mercato.

Nelle annualità 2021, 2022 e 2023 tutti gli interventi, volti a valorizzare e rilanciare la forte vocazione produttiva territoriale e locale, sono finalizzati a finanziare la nuova occupazione, al mantenimento dell'occupazione, alla trasformazione dei contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, all'attrazione degli investimenti e alla formazione finalizzata alla occupazione, alla soddisfazione dell'offerta del mercato del lavoro, nonché alla certificazione e alla valorizzazione delle competenze e della professionalità esistenti. Nello specifico, a favore dell'attrazione degli investimenti, il Fondo consentirebbe di sostenere interventi per rendere quindi il tessuto produttivo sardo appetibile per le imprese. Il Fondo opera inoltre in sinergia con lo strumento di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b) della legge regionale n. 30 del 2020, entrambi orientati a avviare con decisione una fase di ripresa partendo dalla salvaguardia dell'occupazione esistente e nel contempo incentivando progetti di crescita, sia professionale sia dimensionale, riorganizzazione e investimento.

Con la presente norma si propone la creazione dello strumento e la costituzione del fondo con una dotazione iniziale di euro 2.000.000, da incrementarsi con risorse europee, statali e regionali.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di interventi a favore delle attività economiche e dei lavoratori a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Comma 1. L'Amministrazione regionale per l'anno 2021 ha inteso cofinanziare ulteriormente il Programma TVB Sardegna Lavoro destinando l'importo di euro 3.000.00 per il proseguimento del suddetto Programma che prevede l'attivazione di tirocini extracurricolari, per favorire l'ingresso nel mercato del lavoro, voucher rivolti alle persone già occupate o disoccupate per la formazione mirata, la riconversione professionale e bonus occupazionali, per incentivare le imprese ad assumere giovani e disoccupati. Il Programma ha avuto un positivo riscontro in termini di domande di accesso agli strumenti previsti dallo stesso che solo in parte sono state soddisfatte; l'Amministrazione regionale, pertanto, con la presente norma ha inteso cofinanziare ulteriormente il Programma al fine di soddisfare il maggior numero di domande rimaste inevase e, nel contempo, ha esteso l'erogazione del bonus anche alle trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Comma 2. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 12 ter, della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, come modificato dalla legge regionale n. 30 del 2020, è incrementata di euro 7.000.000 al fine di poter soddisfare un maggior numero di istanze di indennità una tantum pervenute a seguito del relativo avviso pubblico a sportello (almeno il 50 per cento) e, contestualmente, poter estendere il bando per l'anno 2021 anche ai liberi professionisti.

Commi 3 e 4. Per il 2021 la dotazione di cofinanziamento regionale del Fondo "(R)ESISTO" istituito ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, è incrementata, di euro 7.000.000, in considerazione del fatto che l'Amministrazione regionale ha inteso ampliare la platea dei beneficiari anche alle imprese costituite a partire dal 2019 (con applicazione delle medesime percentuali di abbattimento del costo del lavoro.) e, con riferimento alle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, alle medie e grandi imprese della filiera turistica e agro-alimentare.

Commi 5 e 6. La norma autorizza la Regione ad erogare nel 2021 un contributo a fondo perduto per complessivi 2.500.000 (missione 06 - programma 01 - titolo 1) per le spese di gestione sostenute nei mesi di chiusura durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 e per garantire la ripartenza, a favore dei Centri sportivi natatori della Sardegna, affiliate alla Federazione italiana nuoto, alla Federazione italiana nuoto paralimpico, alla Federazione italiana sport disabilità intellettivo relazionale oppure ad un ente di promozione sportiva e alle palestre e le scuole di danza, affiliate ad una Federazione ovvero ad ente di promozione sportiva.

Esse risultano essere tra le categorie più colpite dalla pandemia in quanto sono state costrette all'inattività dal mese di ottobre 2020, tuttora perdurante, a causa delle disposizioni finalizzate a contenere la pandemia ed il contagio da Coronavirus, dopo aver già subito un altro periodo di chiusura nel periodo marzo - maggio 2020.

Con riferimento ai possibili beneficiari dei contributi previsti dal presente provvedimento, da una proiezione rilevata da "SardegnaSport", il numero delle palestre e scuole di danza risulta essere pari a circa 300, mentre il numero dei Centri sportivi natatori della Sardegna, da elaborazioni statistiche interne, risulta essere pari a circa 35.

I beneficiari, in ogni caso, devono essere società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD o ASD), iscritte all'Albo regionale delle società sportive, di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 1999.

Il presente contributo non è cumulabile con altri contributi o indennità concessi, nell'anno 2021 dall'Amministrazione regionale per le medesime finalità.

Comma 7. La norma consente di dare un sostegno a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede operativa in Sardegna e/o che militano in campionati di Lega pro, che si trovano in una situazione di difficoltà finanziaria a causa del Covid-19.

I beneficiari sono le società ed associazioni sportive dilettantistiche, aventi sede operativa in Sardegna, mentre, al fine di garantire un sostegno alla platea maggiore possibile, non è richiesta l'iscrizione all'albo regionale delle società sportive.

Sulla base dei dati disponibili e dell'esperienza maturata con l'analoga norma 2020, i destinatari del presente provvedimento sono oltre 2000.

Comma 8. La norma si rende necessaria al fine di evitare distorsioni nella ripartizione delle risorse della legge regionale n. 17 del 1999, dato che gli articoli 22 e 38 di tale legge prevedono una percentuale vincolata su "tutte" le somme destinate allo sport, anche quelle di natura straordinaria.

Tali articoli 22 e 38 prevedono che, a tali finalità, venga assegnata la percentuale, ivi prevista, sull'intero stanziamento relativo alla missione 06 - programma 01, senza alcun massimale o altra distinzione tra somme ordinarie e somme destinate per particolari finalità.

Con la presente proposta, le somme destinate a rispondere ad esigenze particolari, quali le norme Covid di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo, non confluiscono nel calcolo della riserva.

Comma 9. La disposizione di cui alla lettera a) si rende necessaria per consentire ai progetti, relativi ai lungometraggi del cinema (articolo 12 comma 4, della legge regionale n. 15/2006) e rimasti fermi a causa del blocco derivante dall'emergenza epidemiologica, di poter essere completati e di non perdere il beneficio acquisito. Difatti, senza tale norma, i competenti uffici sarebbero tenuti a procedere alle revoche dei contributi e dei finanziamenti assegnati.

Con la lettera b) si prevede lo spostamento del termine di presentazione delle domande per i progetti di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 64 del 1986 (attività musicali popolari). Attualmente il termine di presentazione è fissato al 15 febbraio di ciascun anno. Tale termine di cui alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2006 (legge di stabilità 2006), non risulta rispondente alle esigenze del settore delle bande e dei cori e risulta ancor più iniquo nel presente anno, dato che, con le disposizioni vigenti in materia di prevenzione sanitaria, è pressoché impossibile, in questo momento, poter effettuare la programmazione delle attività. Abrogando tale articolo, si riporta il termine della scadenza delle domande a quello previsto dalla stessa legge regionale di settore (articolo 4, comma 1, legge regionale n. 64 del 1986), ossia entro il mese di ottobre.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di limiti all'accoglimento di garanzie prestate in via professionale.

Comma 1. La norma individua le due fattispecie:

- a) ritardo nel pagamento degli importi garantiti anche con riferimento ad una sola garanzia fideiussoria;
- b) mancato adempimento a seguito di ingiunzione di pagamento anche con riferimento ad una sola garanzia fideiussoria, cui è collegata l'esclusione dal rilascio di ulteriori garanzie a favore dell'Amministrazione e degli altri enti sopra citati, nonché delle società partecipate dalla Regione, in luogo delle quattro previste nella precedente disciplina, e garantisce una maggiore efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché certezza dell'applicazione degli effetti previsti, attraverso la semplificazione dell'attività di verifica della sussistenza dell'inadempimento. E' sufficiente, inoltre, che la fattispecie si verifichi con riferimento ad una sola garanzia fideiussoria per attivare la procedura, che si conclude con l'inserimento nella "black list dei prestatori di garanzie in via professionale", consentendo alle Amministrazioni interessate di tutelarsi nei futuri rapporti con maggiore tempestività.

Commi 2 e 3. Riconnettono alle fattispecie di ritardo l'effetto dell'esclusione, che decorre dall'accertamento del loro verificarsi. Al fine di garantire l'integrale ed effettiva soddisfazione del credito, le norme prevedono il perdurare dell'esclusione oltre il tempo minimo rispettivamente previsto

per ciascuna delle due fattispecie, fino alla data di effettivo pagamento. Il tempo di permanenza nella black list è strettamente correlato alla gravità e alla durata dell'inadempimento.

Comma 4. Fissa il termine entro il quale debbono essere accertati gli inadempimenti e le relative modalità, in un'ottica di trasparenza e certezza dell'azione amministrativa.

Comma 5. Nel disporre sull'efficacia della norma, prevede esplicitamente l'applicabilità della disciplina anche alle inadempienze iniziate in data anteriore all'entrata in vigore della norma e che siano ancora in corso alla data di pubblicazione della presente legge, assegnando il termine di trenta giorni da tale data per l'adempimento.

Con la nuova disposizione si vogliono ottenere due importanti effetti:

- disincentivare il perdurare dell'inadempimento e il prodursi di nuovi ritardi, prevedendo la possibilità di uscire dalla black list a seguito di adempimento in tempi notevolmente ridotti rispetto alla normativa previgente;
- tutelare in maniera più tempestiva l'Amministrazione e gli enti, in quanto l'esclusione, pur operando per un tempo notevolmente ridotto (da 6 mesi a 2 anni) rispetto alla normativa previgente, interviene sin dal primo ritardo.

L'articolo 7 reca disposizioni sulla copertura finanziaria. L'articolo 8 dispone l'entrata in vigore.

RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CONTABILITÀ, CREDITO, FINANZA E TRIBUTI, PARTECIPAZIONI FINANZIARIE, DEMANIO E PATRIMONIO, POLITICHE EUROPEE, RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI EUROPEI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

composta dai consiglieri

DE GIORGI, Presidente e relatore di maggioranza - MORICONI, Vice Presidente e relatore di minoranza - SCHIRRU, Segretario - LAI, Segretario - CERA - COSSA - ENNAS - GIAGONI - MELONI - PIGA - SATTA Giovanni - SECHI - SOLINAS Alessandro - ZEDDA Massimo

*Relazione di maggioranza*

*On.le DE GIORGI*

*pervenuta il 15 febbraio 2021*

I documenti costituenti la manovra di bilancio 2021-2023, approvati dalla Giunta regionale nella seduta del 5 febbraio 2021, con deliberazione n. 4/26, sono stati trasmessi al Consiglio il successivo 9 febbraio e, in pari data, assegnati, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento interno, alla Commissione Terza per il relativo esame e alle altre Commissioni permanenti per l'espressione del parere sulle parti di rispettiva competenza.

I provvedimenti sono stati prontamente inseriti all'ordine del giorno dei lavori della Terza Commissione, riunitasi nelle giornate del 9, del 10 e dell'11 febbraio.

I pareri favorevoli delle Commissioni permanenti Seconda, Quarta e Quinta sono stati trasmessi alla Terza Commissione tra il 10 e l'11 febbraio.

L'emergenza sanitaria ed economica hanno indotto le forze politiche a convenire un esame dei provvedimenti contingentato nei tempi. Ne è derivato un leale confronto costruttivo i cui contenuti, senz'altro, avranno modo di confluire nei successivi provvedimenti di variazione di bilancio.

L'inizio della discussione generale è stato preceduto dal rituale ciclo di audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle categorie produttive i quali, nonostante i tempi strettissimi, in numerosi hanno risposto all'invito, offrendo il loro importante contributo, rappresentando le rispettive esigenze e posizioni.

Sia pur con accenti diversi, tutti hanno lanciato un pressante appello per una rapida approvazione della manovra auspicando un'immediata immissione di risorse in favore degli enti locali e dell'intero tessuto economico e sociale isolano chiamato a fare i conti con le terribili conseguenze generate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La seduta dell'11 febbraio ha visto l'illustrazione dei documenti da parte dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e, per le parti riguardanti la sanità e le politiche sociali, la relazione dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale accompagnato dal rispettivo direttore generale dell'assessorato e dal Commissario straordinario dell'ATS Sardegna.

Nel corso dell'esame in sede referente, i gruppi di maggioranza e opposizione, anche alla luce dei rilievi formulati dai soggetti auditi, attesa la complessità e la delicatezza della materia, hanno convenuto sull'opportunità di rinviare a un successivo testo legislativo l'esame delle disposizioni riguardanti il mercato del lavoro.

Da più parti, infatti, si è posto l'accento sulla necessità di far precedere rifinanziamenti o nuove iniziative di spesa in tali settori da un'analisi e una valutazione approfondita sull'ambito di applicazione e gli effetti concretamente prodotti dalle diverse misure adottate dalla Regione nel corso dell'anno passato.

La Commissione ha, quindi, proceduto alla votazione del DEFR, dei disegni di legge di stabilità e di bilancio.

Come concordato, in sede di votazione della proposta di legge di stabilità 2021, la Commissione non ha approvato l'articolo 4 (Istituzione del fondo "Lavoro in Sardegna") e i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 5 (Ulteriori interventi a favore delle attività economiche e dei lavoratori seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19), per il quale si è proceduto alla votazione per parti separate. La Commissione ha, inoltre, deliberato il riversamento temporaneo nel Fondo per lo sviluppo e la competitività delle corrispondenti risorse liberate, con l'accordo di destinarle al finanziamento dell'apposita proposta di legge che incorporerà le disposizioni abrogate e che sarà esaminata dal Consiglio all'indomani dell'approvazione della manovra.

Tutti i documenti sono stati, infine, licenziati dalla Commissione con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e l'astensione di quelli di opposizione.

Stante l'urgenza di abbandonare la gestione del bilancio in dodicesimi e di assicurare così la piena spendibilità delle risorse stanziare, si confida che i provvedimenti in esame pervengano a una rapida e condivisa approvazione da parte dell'Aula.

\*\*\*\*\*

*Relazione di minoranza*

*On.le MORICONI*

### Prima Commissione

La Prima Commissione esprime, a maggioranza, parere favorevole; i gruppi di minoranza hanno formulato le osservazioni che seguono:

- rilevano in primo luogo l'esigenza che la Giunta regionale ricalcoli gli importi destinati al fondo Unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007) in base alla variazione delle entrate tributarie come previsto dalla legge;
- esprimono la necessità di un approfondimento relativo al comma 3 dell'art. 2 della proposta in ordine alla destinazione di parte delle risorse previste per il finanziamento della Programmazione Territoriale della Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI/SRAI), alle finalità di cui all'articolo 30, comma 12, della legge regionale n. 5 del 2015; in particolare ritengono opportuno chiarire se i contributi per la gestione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado in favore dei Comuni selezionati per la sperimentazione della Strategia siano sottratti dalle risorse per il funzionamento degli uffici di Piano già attribuite alle Unioni di Comuni capofila dei progetti di programmazione territoriale approvati o in itinere;
- ritengono opportuno un approfondimento in ordine alle somme destinate alle unioni di comuni capofila dei progetti di programmazione territoriale stanziati nella all'art. 1, comma 2 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10, (legge regionale di stabilità 2020);
- ritengono opportuno un chiarimento in ordine la natura delle spese previste a favore della "Associazione enti locali per le attività culturali e di spettacolo" di cui all' articolo 4, comma 12, della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48, richiamato dall'art. 2, comma 2, della proposta in oggetto, in particolare se tali somme vengano sottratte dalle assegnazioni del fondo Unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007).

### Seconda Commissione

La Seconda Commissione, nella seduta del 10 febbraio 2021 ha espresso, a maggioranza, con l'astensione dei rappresentanti dei gruppi di minoranza, parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

I rappresentanti dei gruppi di minoranza, congiuntamente, hanno espresso la seguente posizione:

- hanno ritenuto che il disegno di legge in esame non abbia, come concordato in sede politica dai gruppi consiliari, carattere strettamente tecnico ma che, al contrario, contenga disposizioni che introducono nuove misure frutto di scelte politiche che andrebbero meglio approfondite e valutate in Commissione, anche attraverso il confronto con le parti sociali. Hanno pertanto chiesto la soppressione di tutte le disposizioni che presentano tali caratteristiche, con particolare riguardo all'articolo 4;
- hanno inoltre sostenuto come ci sia stata una notevole riduzione degli stanziamenti complessivi delle missioni di competenza 04 (Istruzione e diritto allo studio), 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) rispetto alle previsioni definitive dell'anno precedente e chiesto che la Commissione di merito verifichi come siano state rimodulate le risorse distolte da tali finalità all'interno della legge di bilancio 2021-2023.

**Quarta Commissione**

La Quarta Commissione, nella seduta del 10 febbraio 2021, ha espresso a maggioranza, parere favorevole sugli aspetti di competenza della manovra economico-finanziaria 2021-2023.

### Quinta Commissione

La Quinta Commissione permanente, nella seduta pomeridiana del 10 febbraio 2021, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento interno, ha espresso, a maggioranza e con il voto contrario della minoranza, il proprio parere favorevole sulle parti di competenza della Manovra economico-finanziaria 2021-2023.

La Commissione ha ritenuto inoltre, di approvare, all'unanimità, le seguenti osservazioni:

- 1) la Commissione porta all'attenzione della Giunta regionale l'esigenza di istituire, all'interno della Manovra economico-finanziaria 2021-2023, uno specifico fondo di rotazione adeguatamente dimensionato in favore delle aziende agricole e zootecniche della Sardegna per i rischi in agricoltura assicurati dai Consorzi di difesa delle produzioni intensive delle province di Cagliari, Oristano e Sassari, finalizzato alla assegnazione di una anticipazione ai medesimi Consorzi di difesa. Infatti, solo attraverso tale strumento sarà possibile eliminare le attuali disfunzioni del sistema dell'assicurazione agricola agevolata dovuta ai ritardi cronici nei pagamenti da parte dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAF), e consentire al sistema economico produttivo agricolo e zootecnico della Sardegna di gestire ordinariamente il "rischio in agricoltura" e garantire il corretto e funzionale sistema dell'assicurazione agricola agevolata, evitando il rischio che, come già troppe volte accaduto, la Regione sia chiamata a risarcire i danni subiti dagli imprenditori agricoli che, per mancanza di liquidità, non sono stati in grado di accedere al sistema assicurativo;
- 2) la Commissione evidenzia, inoltre, la necessità di reperire all'interno della Manovra economico-finanziaria 2021-2023 le risorse necessarie per fare fronte al risarcimento dei danni subiti dalle imprese agricole a seguito delle gelate del marzo 2020 e delle piogge del periodo novembre 2020 – gennaio 2021.

**Sesta Commissione**

PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Non pervenuto

**TESTO DEL PROPONENTE****TESTO DELLA COMMISSIONE**

## Art. 1

## Art. 1

Disposizioni in materia finanziaria e contabile

Disposizioni in materia finanziaria e contabile

1. Ai fini dell'attuazione dei programmi cofinanziati con risorse europee e statali sia a gestione diretta che concorrente, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione bilancio, credito e assetto del territorio, ripartisce gli stanziamenti tra le linee di intervento di cui alla programmazione europea e statale secondo il cronoprogramma della spesa (missione 01 - programma 12).

(identico)

2. Le autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone un rifinanziamento, una riduzione o una rimodulazione ai sensi delle lettere b), c) e d) del terzo capoverso del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono determinate, per gli anni 2021-2023, nella misura indicata nelle allegate e corrispondenti tabelle A, B e C.

## Art. 2

## Art. 2

Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali

Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali

1. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, è determinato in euro 552.871.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (missione 18 - programma 01 - titolo 1; missione 09 - programma 01 - titolo 1; missione 05 - programma 02 - titolo 1). Il fondo è ripartito in:

(identico)

- a) euro 484.705.120 a favore dei comuni;
- b) euro 65.565.880 a favore degli enti individuati dall'articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna);
- c) euro 600.000 a favore della provincia di

- Nuoro per il funzionamento del Museo MAN;
- d) euro 600.000 per gli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui alla legge regionale 15 dicembre 2014, n. 33 (Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo), (missione 09 - programma 01 - titolo 1, capitolo SC01.1092);
- e) euro 1.400.000 a favore della città metropolitana di Cagliari per le finalità di cui all'articolo 1, comma 23, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32 (Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie), (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

2. Nell'ultimo periodo del comma 12, dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), le parole "A valere sulla quota del fondo spettante ai comuni ai sensi della lettera a)" sono sostituite dalle seguenti "Mediante pari riduzione della quota del fondo spettante ai comuni"(missione 05 - programma 02 - titolo 1).

3. Una quota pari a euro 350.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 delle risorse destinate alla Programmazione Territoriale (SNAI/SRAI) stanziata in conto della missione 14 - programma 01 - titolo 1 è destinata alle finalità di cui all'articolo 30, comma 12, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Legge finanziaria 2015), concernenti contributi agli enti locali per la gestione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado in favore dei comuni selezionati per la sperimentazione della Strategia nazionale delle aree interne (SNAI) che abbiano sottoscritto l'accordo di programma quadro.

### Art. 3

Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali

1. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'articolo 34 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007) è quantificata in com-

### Art. 3

Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali

(identico)

pllessivi euro 694.170.000 in ragione di euro 231.390.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo per la non autosufficienza, da integrarsi con la quota delle risorse assegnate dal Fondo nazionale per la non autosufficienza è destinato all'attuazione dei seguenti programmi:

- a) programma "Ritornare a casa";
- b) programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), e interventi di potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di persone in condizione di non autosufficienza, fatta eccezione per quelli già finanziati attraverso il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007;
- c) azioni di integrazione socio-sanitaria;
- d) interventi rivolti a persone affette da particolari patologie.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate secondo le modalità previste nella legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità 2020), come modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 (Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio).

3. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 è modificata come segue:

"b) la restante quota, pari a euro 26.000.000, è assegnata, al netto delle eventuali somme già erogate per le finalità della legge regionale n. 12 del 2020 e disponibili nei bilanci dei comuni, ma non utilizzate per assenza di effettivo fabbisogno, ai comuni con i criteri di ripartizione del Reddito di inclusione sociale di cui alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau"), per essere destinata agli interventi di cui alla medesima legge regionale n.18 del 2016. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, predispone e approva i criteri per l'attuazione del programma," (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

4. Le somme impegnate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 48/22 del 29 novembre 2019 concernente "Linee guida per il biennio il 2019/2020 concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale "Agiudu torrau", sono erogate a favore dei comuni beneficiari per concorrere alle finalità di cui al comma 3 e ad altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19.

5. Le somme assegnate e impegnate ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 39/9 del 26 settembre 2013, n. 28/7 del 17 luglio 2014 e n. 52/32 del 28 ottobre 2015 sono trasferite ai comuni beneficiari e le somme già erogate ai sensi delle medesime deliberazioni permangono nei bilanci degli stessi per concorrere alle finalità di cui al comma 3 e ad altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, sono impartite direttive per l'utilizzo delle risorse di cui ai commi 4 e 5.

7. A decorrere dall'anno 2021, una quota nel limite massimo di euro 300.000 delle risorse di cui al fondo nazionale politiche sociali, è destinata alla costituzione e al funzionamento del nucleo tecnico preposto all'accreditamento di cui all'articolo 41 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali) e successive modifiche ed integrazioni. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore competente in materia di politiche sociali, sono definite, nel limite della spesa complessivamente autorizzata, le modalità attuative della presente disposizione. (missione 13 - programma 07 - titolo 1)

8. Al fine di garantire il perseguimento a regime delle finalità della legge regionale n. 23 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa annua non inferiore a euro 20.150.000 da destinare al Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona (missione 12 - programma 02 - titolo 1).

9. Al fine di garantire l'attivazione e il funzionamento dell'HUB Unico del Farmaco è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021 (missione 13 - programma 02 - titolo 1).

10. Al fine di garantire l'attività di formazione e aggiornamento dei componenti del nucleo tecnico e dei gruppi di verifica per l'autorizzazione ed accreditamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie, e per le attività connesse in capo al Servizio competente in materia di autorizzazioni e accreditamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie è autorizzata la spesa di euro 40.000 per gli anni 2021-2022-2023.

11. Le economie di spesa realizzate nell'esercizio 2020 dall'Azienda per la tutela della salute per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2019, n. 12 (Prima variazione di bilancio per l'avvio delle attività del "Mater Olbia"), sono riversate alle entrate del bilancio regionale per essere destinate al finanziamento degli oneri correnti sostenuti dalle aziende sanitarie nell'esercizio 2020 per la gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

12. Ai fini del potenziamento della medicina specialistica ambulatoriale extraospedaliera, una quota pari a euro 4.069.048 a valere sulle disponibilità recate dalla missione 13 - programma 01 - titolo 1 (SC05.0001) e una quota pari a euro 560.618 a valere sulle disponibilità recate dalla missione 13 - programma 03 - titolo 1 (SC05.6003) è destinata ad integrazione del finanziamento degli accordi integrativi regionali per la medicina specialistica ambulatoriale interna, a favore dell'Azienda per tutela della salute (ATS).

13. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, la spesa di euro 4.000.000 a favore di ATS Sardegna per l'acquisto di dispositivi di misurazione della glicemia a favore dei pazienti diabetici della Sardegna (missione 13 - programma 02 - titolo 1). La Giunta regionale con propria deliberazione emana le disposizioni attuative dell'intervento.

14. Nelle more della revisione delle tariffe delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali, al fine di concorrere fino al 50 per cento al costo degli incrementi contrattuali delle strutture sanitarie ospedaliere private aderenti alle asso-

ciazioni di categoria Aiop e Aris, come stabilito dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è autorizzata:

- a) la spesa annua di euro 1.516.000 a titolo di acconto. La spesa è riassorbita dagli aumenti tariffari delle prestazioni rese e da eventuali incrementi dei tetti di spesa (missione 13 - programma 01 - titolo 1);
- b) per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 1.258.000 (missione 13 - programma 01 - titolo 1) per i costi sostenuti nell'esercizio 2020 per le voci una tantum e per gli incrementi contrattuali dalla data di applicazione del contratto.

#### Art. 4

##### Istituzione del fondo "Lavoro in Sardegna"

1. È istituito il Fondo per lo sviluppo delle attività produttive e del mercato del lavoro in ambito regionale e locale denominato "Lavoro in Sardegna", presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale. Al fondo, finanziato con risorse europee, nazionali e regionali, è assegnata una dotazione iniziale di risorse regionali pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (missione 15 - programma 03 - titolo 1). La dotazione iniziale può essere ulteriormente incrementata mediante variazione compensativa nell'ambito delle risorse di cui alla missione 15 - programma 03 - titolo 1 con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

2. Il fondo Lavoro in Sardegna opera quale leva per lo sviluppo degli investimenti imprenditoriali esistenti e l'attrazione di nuove attività imprenditoriali in complementarietà con il fondo di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b) della legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 (Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio), attraverso l'erogazione di sovvenzioni dirette alle imprese operanti nel territorio regionale finalizzate alla riduzione del costo del lavoro, alla salvaguardia e mantenimento di una forza lavoro pari al 40 per cento del valore medio

#### Art. 4

##### Istituzione del fondo "Lavoro in Sardegna"

(soppresso)

degli effettivi in servizio, di cui all'articolo 5 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dell'anno precedente all'accesso al fondo. Il fondo sovvenziona, inoltre, programmi regionali e locali per la realizzazione di politiche attive del lavoro, con particolare riferimento a percorsi formativi mirati all'acquisizione e all'adeguamento continuo delle competenze professionali per l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro.

3. Le sovvenzioni di cui al comma 2 sono erogate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato, e le medesime possono esse concesse in conformità alle disposizioni di cui al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni e alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 entro il termine di scadenza del medesimo.

4. Le sovvenzioni di cui al presente articolo sono cumulabili con analoghe misure previste a favore dei medesimi beneficiari dalla presente legge o da norme statali e regionali entro i limiti imposti dalle disposizioni sugli aiuti di Stato vigenti al momento della concessione.

5. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione della presente disposizione, sono inoltre stabiliti i massimali d'aiuto per singola impresa beneficiaria, avuto riguardo alla dimensione della medesima al 31 dicembre 2020, se già costituita, ai sensi della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni, decorsi i quali il parere si intende favorevolmente espresso, e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

6. Sono a carico del fondo tutti gli oneri connessi alla specificità e funzionamento del fondo stesso.

7. Il fondo di cui al comma 1 può finanziare, inoltre, progetti Welfare e/o Coworking finalizzati alla promozione e all'adozione di un

modello di welfare territoriale regionale basato sui valori della sussidiarietà, della responsabilità sociale e del valore condiviso, nel quale l'ente pubblico, le aziende, le organizzazioni di secondo livello, gli enti del terzo settore collaborano per dare insieme risposte concrete ai fabbisogni del territorio. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, sono definite, con apposite direttive le condizioni e le modalità di attuazione del Progetto e la quota del fondo destinata all'attuazione della presente disposizione.

8. L'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, al fine di assicurare la tempestiva attuazione degli interventi relativi alle missioni e programmi di propria competenza di cui alla presente legge è autorizzato ad avvalersi, dell'ASPAL, in conformità alle previsioni dell'articolo 10 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro).

#### Art. 5

Ulteriori interventi a favore delle attività economiche e dei lavoratori seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

1. È autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 3.000.000 quale cofinanziamento regionale del fondo relativo al programma di tirocini, voucher e bonus - TVB Sardegna Lavoro. Il proseguimento del programma avviene secondo i criteri e le modalità già definiti nei relativi bandi di attuazione. L'erogazione dei bonus è estesa alle trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2020 (missione 15 - programma 04 - titolo 1).

2. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 12 ter, della legge regionale legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19) è incrementata di euro 7.000.000 per l'anno 2021 e il bando è esteso anche ai liberi professionisti (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

#### Art. 5

Ulteriori interventi a favore delle attività economiche e dei lavoratori seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

1. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa nel limite complessivo di euro 2.500.000 finalizzata alla concessione di un contributo a fondo perduto a favore delle società e associazioni iscritte all'Albo regionale delle società sportive di cui all'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna) a copertura delle spese di gestione sostenute nei mesi di chiusura durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 e per garantire la ripartenza, ripartita come segue:

- a) euro 1.000.000 destinati ai Centri sportivi natatori della Sardegna affiliati alla Federazione italiana nuoto, alla Federazione italiana nuoto paralimpico, alla Federazione italiana sport disabilità intellettivo relazionale oppure ad un ente di promozione sportiva (missione 06 - programma 01 - titolo 1);
- b) euro 1.500.000 destinati alle palestre e alle scuole di danza affiliate ad una Federazione ovvero ad ente di promozione sportiva, (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

3. La dotazione di cofinanziamento regionale del Fondo "(R)ESISTO" istituito ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 è incrementata, per l'anno 2021, di euro 7.000.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1). Una quota pari a euro 2.000.000 del fondo è destinata al taglio del costo del lavoro per le imprese costituite a partire dal 2019 con applicazione delle medesime percentuali di abbattimento del costo del lavoro.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 22 del 2020 sono estese alle medie e grandi imprese della filiera turistica e agro-alimentare.

5. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa nel limite complessivo di euro 2.500.000 finalizzata alla concessione di un contributo a fondo perduto a favore delle società e associazioni iscritte all'Albo regionale delle società sportive di cui all'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna) a copertura delle spese di gestione sostenute nei mesi di chiusura durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 e per garantire la ripartenza, ripartita come segue:

- a) euro 1.000.000 destinati ai Centri sportivi natatori della Sardegna affiliati alla Federazione italiana nuoto, alla Federazione italiana nuoto paralimpico, alla Federazione italiana sport disabilità intellettivo relazionale oppure ad un ente di promozione sportiva (missione 06 - programma 01 - titolo 1);
- b) euro 1.500.000 destinati alle palestre e alle scuole di danza affiliate ad una Federazione ovvero ad ente di promozione sportiva, (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

Il contributo del presente comma non è cumulabile con altri contributi o indennità concessi, nell'anno 2021 dall'Amministrazione regionale per le medesime finalità.

6. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, disciplina i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi di cui al comma 5.

7. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica Covid-19, limitatamente all'anno 2021, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.500.000 per la concessio-

Il contributo del presente comma non è cumulabile con altri contributi o indennità concessi, nell'anno 2021 dall'Amministrazione regionale per le medesime finalità.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, disciplina i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi di cui al comma 1.

3. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica Covid-19, limitatamente all'anno 2021, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.500.000 per la concessione di contributi per la corrente stagione sportiva a favore del settore sportivo regionale:

- a) quanto a euro 4.250.000 a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede operativa in Sardegna; (missione 06 - programma 01 - titolo 1);
- b) quanto a euro 250.000 a favore delle società sportive che militano in campionati di Lega pro, aventi sede operativa in Sardegna, (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, sono definiti i criteri, le procedure e le modalità di ripartizione ed erogazione dei contributi. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

4. Limitatamente all'anno 2021 non si applicano le disposizioni relative alle percentuali indicate agli articoli 22 e 38 della legge regionale n. 17 del 1999.

5. In considerazione della prosecuzione dello stato di emergenza da Covid-19, sono modificati i seguenti termini così come segue:

- a) il termine per la conclusione dei progetti, relativamente ai bandi di produzione di cui all'articolo 12 comma 4, della legge regionale n. 15 del 2006, aventi scadenza nel primo semestre 2021, è prorogato al 30 settembre 2021, a condizione che gli stessi risultino avviati alla data di approvazione della presente legge. Sono conseguentemente prorogati al 31 ottobre 2021 i termini per la presentazione dei relativi rendiconti;
- b) per rendere il termine di presentazione delle

ne di contributi per la corrente stagione sportiva a favore del settore sportivo regionale:

- a) quanto a euro 4.250.000 a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede operativa in Sardegna; (missione 06 - programma 01 - titolo 1);
- b) quanto a euro 250.000 a favore delle società sportive che militano in campionati di Lega pro, aventi sede operativa in Sardegna, (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, sono definiti i criteri, le procedure e le modalità di ripartizione ed erogazione dei contributi. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

8. Limitatamente all'anno 2021 non si applicano le disposizioni relative alle percentuali indicate agli articoli 22 e 38 della legge regionale n. 17 del 1999.

9. In considerazione della prosecuzione dello stato di emergenza da Covid-19, sono modificati i seguenti termini così come segue:

- a) il termine per la conclusione dei progetti, relativamente ai bandi di produzione di cui all' articolo 12 comma 4, della legge regionale n. 15 del 2006, aventi scadenza nel primo semestre 2021, è prorogato al 30 settembre 2021, a condizione che gli stessi risultino avviati alla data di approvazione della presente legge. Sono conseguentemente prorogati al 31 ottobre 2021 i termini per la presentazione dei relativi rendiconti;
- b) per rendere il termine di presentazione delle domande più rispondente alle esigenze del settore, la lettera b) del comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006) è abrogata.

domande più rispondente alle esigenze del settore, la lettera b) del comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006) è abrogata.

#### Art. 6

Limiti all'accoglimento di garanzie prestate in via professionale

1. L'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e società partecipate rifiutano le garan-

#### Art. 6

Limiti all'accoglimento di garanzie prestate in via professionale

(identico)

zie fideiussorie rilasciate da banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari autorizzati, per le quali si verificano una o più delle seguenti circostanze, in relazione a contratti di fideiussione stipulati a qualsiasi titolo a beneficio dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative e dei suoi enti strumentali:

- a) ritardo nel pagamento degli importi garantiti anche con riferimento ad una sola garanzia fideiussoria;
- b) mancato adempimento a seguito di ingiunzione di pagamento anche con riferimento ad una sola garanzia fideiussoria.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il ritardo nel pagamento dell'importo garantito rispetto al termine contrattualmente previsto, a seguito di escussione con semplice richiesta scritta, comporta l'esclusione dal rilascio di ulteriori garanzie per un periodo di sei mesi dalla data di accertamento di cui al comma 4. Nell'ipotesi di perdurante inadempimento, l'esclusione continua comunque ad operare anche oltre il predetto periodo fino alla data di effettiva e integrale soddisfazione del credito maturato

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il perdurare dell'inadempimento oltre il termine previsto dall'ingiunzione di pagamento comporta l'esclusione dal rilascio di ulteriori garanzie per un periodo di due anni dalla data di accertamento di cui al comma 4. Nell'ipotesi di mancata integrale riscossione entro il predetto periodo, l'esclusione continua comunque ad operare fino alla data di effettiva e integrale soddisfazione del credito maturato.

4. Il verificarsi di una o più delle circostanze di cui ai commi da 1 a 3 è accertato entro due anni dall'evento, o entro due anni dalla pubblicazione della presente legge se l'evento si è verificato in data anteriore, con provvedimento dirigenziale da comunicarsi ai singoli destinatari. L'Amministrazione regionale pubblica sul proprio sito internet la lista aggiornata delle banche, delle assicurazioni e degli altri intermediari finanziari per le quali si sono verificate una o più delle circostanze di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano con riferimento alle inadempienze verificatesi successivamente alla data di pubblicazione della presente legge, o ancora in corso

in quanto verificatesi in data anteriore, e non rimosse mediante pagamento effettuato entro 30 giorni dalla medesima data di pubblicazione. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge è abrogato l'art 16 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018), fatti salvi gli effetti derivanti da provvedimenti già adottati.

## Art. 7

## Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2021, 2022 e 2023 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi nel rispetto del decreto legislativo n. 118 del 2011 e delle norme e principi contabili che regolano le modalità di copertura delle spese.

## Art. 8

## Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con effetti finanziari dal 1° gennaio 2021.

## Art. 7

## Copertura finanziaria

(identico)

## Art. 8

## Entrata in vigore

(identico)

Allegati alla legge di stabilità (articolo 1, comma 2):

- A - Tabella A - Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di spese disposte da leggi regionali
- B - Tabella B - Importi da iscrivere in bilancio relativamente a riduzioni di spese disposte da leggi regionali
- C - Tabella C - Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rimodulazioni di spese disposte da leggi regionali

TABELLA A

Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di spese disposte da leggi regionali  
(come da lett. b), All. 4.1, par. 7, D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.)  
(articolo 1, comma 2, della presente Legge)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	Missione	Programma	Titolo	STANZIAMENTI 2021/23		
				2021	2022	2023
<b>01 - PRESIDENZA</b>						
LR 3/08, art. 4, c.1, lett. m), e L.R. 30/20, art. 10, c. 18 e art. 15 - Interventi urgenti di edilizia scolastica	4	3	2	3.000.000,00	3.000.000,00	1.100.000,00
LR 12/11, art.16, c. 1 - Attività di monitoraggio e studio sulla tutela delle acque-	9	6	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
LR 12/11, art. 16, c. 6 - Gestione PAI -	9	1	2	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
L.R. 34/14 e smi e L.R. 48/18 art. 5, c.25- Eradicazione peste suina africana	13	7	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
art. 5, c. 18 LR 1/18 -Sgombero neve e art. 2, c. 1 , L.R. 20/19	9	1	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>02 - AFFARI GENERALI</b>						
LR 38/82, art. 35 - Quote ad associazioni ed enti che perseguono interessi regionali	1	11	1	290.800,00	290.800,00	290.800,00

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	Missione	Programma	Titolo	STANZIAMENTI 2021/23		
				2021	2022	2023
<b>03 - PROGRAMMAZIONE</b>						
L.R. 1/18, art. 6, c 6 e smi, L.R. 48/18, art. 6, c. 17, L.R. 20/19 e L.R. 30/20, art. 3, c. 7 - Programma di attrazione degli investimenti	14	1	1	600.000,00	600.000,00	600.000,00
L.R. 5/16, art. 3, c. 14 e L.R. 1/18, art. 4, c. 2 - Partecipazione imprese alla Programmazione territoriale	1	12	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
L.R. 48/18 - art. 11, c. 25 -Sviluppo attività artistiche collegate alla musica	5	2	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
L.R. 48/18, art. 6, c.16 e L.R. 11/2020 -Ricerca, sviluppo e innovazione nel settore Energia	11	1	2	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>04 - ENTI LOCALI</b>						
LR 28/72 - Partecipazione delle Associazioni di Amministratori locali alla programmazione	18	1	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
LR 12/13, art. 5, c.15 e L.R. 32/16, art. 1, c. 4 - Sistema Informativo Territoriale e Acquisizione dati geoterritoriali	8	1	1	415.000,00	415.000,00	415.000,00
LR 5/16, art. 8, c. 7 - Revisione Piano Paesaggistico Regionale	8	1	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
LR 29/98 e ssmii - Politiche aree urbane /centri storici e L.R. 48/18 art. 4, c. 4 - Centri storici Programmi integrati	8	1	2	3.482.285,61	10.000.000,00	5.000.000,00
L.R. 1/18, art. 4, c. 17 - Servizio Giustizia Uffici Giudice di Pace	18	1	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
L.R.48/18, art. 4, c. 14 - Finanziamenti a EE.LL. con situazione finanziaria compromessa a seguito di procedure espropriative di sentenze esecutive	18	1	1	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
L.R.48/18, art. 4, c. 15 - Equilibri di bilancio province e città metropolitana Cagliari	18	1	1	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	Missione	Programma	Titolo	STANZIAMENTI 2021/23		
				2021	2022	2023
<b>05 - AMBIENTE</b>						
LR 2/07-art. 15, c. 3 - Bonifica aree minerarie dismesse	9	2	2	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
LR 12/11, art. 15, c. 20 - Aggiornamento Piano Regionale dei Rifiuti	9	3	1	240.000,00	240.000,00	240.000,00
LR 7/14, art.5, c. 8 - Servizio aereo regionale per la lotta agli incendi boschivi	9	5	1	6.210.000,00	6.210.000,00	6.210.000,00
LR 5/16, art. 4, c. 6 - Rete Natura 2000	9	5	1	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00
LR 5/16, art. 4, c. 1 - Premialità penalità raccolta differenziata	9	3	1	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
LR 5/16, art. 4, c. 12 - Contrasto Cambiamenti climatici	9	2	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
L.R. 5/16 - art. 4, c. 28 - Patrimonio carsico e speleologico e catasto speleologico	9	1	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00
L.R. 1/18, art. 5, c. 9 e L.R. 48/18, art. 5, c. 14- Aree marine protette	9	5	1	120.000,00	120.000,00	120.000,00
L.R. 1/18, art. 5, comma 26 - Interventi di accelerazione processi di valutazione ambientale	9	5	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
L.R. 48/18, art. 5, c.3- Implementazione SIRA.	9	2	2	350.000,00	350.000,00	350.000,00
L.R. 48/18, art. 5, c.15 - Biodiversità dei siti della Rete Natura 2000	9	5	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00
L.R. 48/18, art. 5, c.27 - Attività di censimento - Tutela habitat e biotopi	9	5	2	900.000,00	900.000,00	800.000,00
L.R. 48/18, art. 5, c.41 - Rafforzamento sistema di protezione civile regionale - Acquisto e riassetto mezzi	11	1	2	500.000,00	500.000,00	500.000,00
L.R. 10/20, art. 3, c.5 - Conservazione e valorizzazione ambientale aree di interesse naturalistico	9	5	2	800.000,00	400.000,00	400.000,00

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	Missione	Programma	Titolo	STANZIAMENTI 2021/23		
				2021	2022	2023
<b>06 - AGRICOLTURA</b>						
L.R. 5/16 - art. 3, comma 4 - Sistema informativo agricolo regionale (SIAR)	16	1	2	100.000,00	100.000,00	100.000,00
L.R. 5/17 - art. 3, c. 8 e smi - Interventi a favore del patrimonio ambientale e faunistico Cavallini della Giara	9	5	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00
L.R. 5/17 - art. 9, c. 3 e L.R. 15/10- Diversificazione produttiva settore cerealicolo	16	1	1	800.000,00	800.000,00	500.000,00
L.R. 1/18, art. 6, c. 1 - Aiuti alle PMI	16	1	1	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
L.R. 48/18, art. 6, c. 10 - Politiche di agricoltura sociale	16	1	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>07 - TURISMO</b>						
LR 51/93, art. 2 - Provvidenze a favore dell'artigianato	14	1	2	40.000,00	40.000,00	40.000,00
L.R. 5/17 - art. 9, c. 6-Funzioni trasferite a camere di commercio industria e artigianato	14	1	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00
LR 12/2017 - Interventi finalizzati alla destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso il sistema del trasporto aereo.	7	1	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
L.R. 48/18, art. 7, c. 4 - Sviluppo PMI nel campo del commercio	14	1	1	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	Missione	Programma	Titolo	STANZIAMENTI 2021/23		
				2021	2022	2023
<b>08 - LAVORI PUBBLICI</b>						
LR 3/08 art. 8, c. 22 - Fondo regionale per l'edilizia abitativa	8	2	2	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
LR 5/15, articolo 23, c. 1- Manutenzione corsi d'acqua e mitigazione rischio idrogeologico	9	1	1	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
LR 5/15, articolo 33, c. 23- Concorso regionale contributi a inquinanti morosi non colpevoli	12	6	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
LR 1/18, art. 5, c. 24 e L.R. 48/18, art. 5, c. 19 - Interventi per fronteggiare la crisi idrica e azioni di intervento sul territorio - Interconnessione tra bacini idrografici della Sardegna	9	4	2	4.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00
<b>09 - INDUSTRIA</b>						
L.R. 32/16 - art. 1, c. 55 - Contributi confederazioni imprese industriali e PMI	14	1	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
L.R. 5/17 - art. 3, c. 19, L.R. 1/18, Art. 6, c. 6 , LR 48/18 art. 6, c. 17 e L.R. 20/19) - Programma di internazionalizzazione.	14	1	1	300.000,00	100.000,00	100.000,00
LR 5/17 - art. 2, c. 8- e LR 18/17, art. 1, c. 9 - Azioni di semplificazione a comuni ed imprese	1	11	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
L.R. 1/18, art. 6, c. 2 - Incarichi professionali affidamenti Società in house	1	11	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
L.R. 1/18, art. 6, comma 3, LR 1/18 - Assistenza tecnica al coordinamento regionale SUAPE	1	11	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>10 - LAVORO</b>						
LR 5/15, art. 29, c. 36 e smi - L.R. 48/18 ,art. 6, c. 22 -L.R. 32/16, art. 1, comma 26 ,L.R. 1/18, art. 2 e L.R. 22/20 - Progetti cantieri comunali	15	3	1	10.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
L.R. 5/16, art. 4, c. 29 , L.R. 30/16, L.R. 34/16, L.R. 18/17, art. 6 - Parco Geominerario	9	2	1	22.690.000,00	16.530.000,00	16.530.000,00

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	Missione	Programma	Titolo	STANZIAMENTI 2021/23		
				2021	2022	2023
<b>11 - PUBBLICA ISTRUZIONE</b>						
LR 2/07, art. 27, c. 2, lett. r) - Abbattimento costi fitto casa studenti	4	4	1	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
LR 3/09, art. 9, c. 9, lett. c - Sostegno al servizio radiotelevisivo	5	2	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
L.R. 5/16 - art. 9, c. 16 - Giochi sportivi studenteschi	6	1	1	60.000,00	60.000,00	60.000,00
LR 5/15, art. 33, c. 27)-e L.R. 48/18, art. 11, c. 1 - Interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica e per il successo scolastico a favore delle scuole autonome di ogni ordine e grado della Sardegna -	4	2	1	380.000,00	380.000,00	380.000,00
LR 5/15, art. 33, c. 26) e L.R. 48/18, art. 11, c.7- Borse di studio a favore di famiglie svantaggiate	4	7	1	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
L.R. 32/16 , art. 1, c. 18 e LR 5/17 - art. 8, comma 21 - Scuole civiche di Musica	5	2	1	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
LR 18/17 - art. 1, c.15 - Interventi a favore di Istituti Tecnici Superiori	4	2	1	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
LR 18/2017 - art. 1, c.16- Centri Servizi Culturali	5	2	1	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
L.R. 1/18, art. 8 c. 6 lett. b) -Film Commission per doppiaggi animazione lingua sarda	5	2	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00
L.R. 40/18, art. 5, c.50 e L.R. 48/18, art. 11, c.72 - Promozione attività sportive studenti universitari	6	1	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
L.R. 48/18, art. 11, c.58 - Progetto AGITAMUS	6	1	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	Missione	Programma	Titolo	STANZIAMENTI 2021/23		
				2021	2022	2023
12 - SANITÀ						
LR 2/07, art. 32, c. 20 - L.R. 16/19, art. 1, comma 1, lett. b - Potenziamento medicina extraospedaliera specialistica	13	3	1	3.734.618,00	3.174.000,00	3.174.000,00
LR 1/11, art. 5, c.16 - Sistemi Informativi Sanitari	14	4	1	14.287.280,00	16.299.964,00	16.299.964,00
LR 5/16, art. 7, c. 1 - Fondo per le comunità di accoglienza	12	4	1	800.000,00	800.000,00	800.000,00
LR 5/17 - art. 5, c. 28 - Caritas Sardegna	12	4	1	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
L.R. 1/18, art. 7, comma 8 - Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.)	13	7	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00
L.R. 48/18, art. 8, c.23 - Accesso delle coppie sarde alle tecniche di PMA di tipo eterologa	13	2	1	350.000,00	350.000,00	350.000,00
L.R. 48/18, art. 8, comma 2 - L.R. 16/19, art. 2, comma 1, lett.a) - Fornitura prestazioni assistenza integrata a Pazienti con patologie irreversibili	13	2	1	800.000,00	700.000,00	800.000,00
L.R. 20/19, art. 4, c. 8 - Sostegno alle responsabilità genitoriali - Conciliazione vita - lavoro	12	1	1	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
LR 10/20 - art. 5, c. 8 e 9 - Attività di mediazione penale e rieducazione a tutela di minori	12	4	1	210.000,00	210.000,00	210.000,00
LR 10/20 - art. 5, c. 10 - Progetti Cassa delle ammende	12	4	1	540.000,00	540.000,00	540.000,00

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	Missione	Programma	Titolo	STANZIAMENTI 2021/23		
				2021	2022	2023
<b>13 - TRASPORTI</b>						
LR 5/17 - art. 9 c.12 - Mobilità passeggeri non residenti nelle isole minori della Sardegna	10	3	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
L.R. 48/18, art. 5, c. 31 - Attività programmatrice e gestorie dei servizi di trasporto aereo	10	4	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00

**TABELLA B**

**Importi da iscrivere in bilancio relativamente a riduzioni di spese disposte da leggi regionali  
(come da lett. c), All. 4.1, par. 7, D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.)**

(articolo 1, comma 2, della presente Legge)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	Missione	Programma	Titolo	STANZIAMENTI 2021/23		
				2021	2022	2023
<b>05 - AMBIENTE</b>						
LR 5/17- art. 3, c. 6 - Lotta insetti nocivi alle piante forestali -	13	2	1	900.000,00	900.000,00	800.000,00
<b>11 - PUBBLICA ISTRUZIONE</b>						
Art. 11, comma 17 lett. B) L.R. n. 48/2018 e art. 7, c. 2 L.R. 10/20 - Biblioteche	5	2	1	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00
<b>13 - TRASPORTI</b>						
L.R. 48/18, art. 5, c.33 e L.R. 14/2019- Incentivazione utilizzo mezzo pubblico da parte di studenti di ogni ordine e grado	10	2	1	13.000.000,00	13.000.000 (*)	13.000.000 (*)

(\*) Dall'anno 2022, spesa autorizzata nei limiti dello stanziamento di bilancio



TABELLA C

Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rimodulazioni di spese disposte da leggi regionali  
(come da lett.d), All. 4.1, par. 7, D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.)

(articolo 1, comma 2, della presente Legge)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	Missione	Programma	Titolo	STANZIAMENTI 2021/23		
				2021	2022	2023
<b>04 - ENTI LOCALI</b>						
L.R. 5/15, art. 30, c.13, lett.d) e smi, - <i>Politiche aree urbane</i> e L.R. 10/20, art. 2, c. 3 - <i>Programmi integrati ammissibili in materia urbanistica e del patrimonio edilizio</i>	8	1	2	6.000.000,00	16.725.000,00	16.000.000,00
<b>09 - INDUSTRIA</b>						
L.R. 48/18 - art. 6, c.15 - Realizzazione interventi Programma Metanizzazione della Sardegna	17	2	2	7.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
<b>11 - PUBBLICA ISTRUZIONE</b>						
L.R. 48/18, art. 11, c.56 e L.R. 10/20 art. 1, c. 2 e art. 7, c. 4 - Partecipazione ai campionati regionali CONI e CIP	6	1	1	-	4.500.000,00	4.500.000,00
<b>12 - SANITA'</b>						
LR 22/18 - art. 1, c. 1 e L.R. 48/18, art. 8, c.5 -Equilibrio SSR	13	3	1	107.187.194,45	95.000.000,00	95.000.000,00
L.R. 48/18, art. 8, c.31 e L.R. 16/19 - Incentivi per lo smaltimento delle liste d'attesa	13	2	1	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00